



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA,
SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

Roma,

- A CSI S.P.A.
direzione-csi@legalmail.it
- A CATAS SPA
catas@legalmail.it
- A CENTRO TESSILE SERICO - SOCIETÀ
CONSORTILE PER AZIONI
centrotessileserico@interfreepec.it
- A CNR IVALSA
protocollo.ivalsa@pec.cnr.it
- A ISTITUTO DI RICERCHE COLLAUDI M.
MASINI S.R.L.
serviziotecnico@pec.istitutomasini.it
- A ISTITUTO GIORDANO S.P.A.
ist-giordano@legalmail.it
- A ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA
COSTRUZIONE DEL CONSIGLIO
NAZIONALE DELLE RICERCHE - ITC-CNR
protocollo.itc@pec.cnr.it
- A L.S. FIRE TESTING INSTITUTE S.R.L.
amministrazione@pec.lsfire.it
- A L.A.P.I. S.P.A.
lapi@pec.texnet.it
- A RINA SERVICES S.P.A.
rina.services.spa@legalmail.it
- A T²I – TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E
INNOVAZIONE S.C. A R.L.
t2i@legalmail.it

OGGETTO: Controsoffitti – Chiarimenti in merito al comma 2 del dM 15/3/2005

È pervenuta al settore reazione al fuoco dello scrivente Ufficio una serie di quesiti in merito a quanto in oggetto. Vista la portata generale degli stessi, si ritiene utile rendere note le risposte a tutti i Laboratori italiani autorizzati, al fine di garantire uniformità di interpretazione.

Si specifica che le risposte fornite tengono in considerazione **esclusivamente** i prodotti **non** assoggettati al regime di marcatura CE.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA,
SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

Quesito 1

(comma 2 dell'art. 9 del d.M. 15/3/2005, n.d.r.)

In riferimento a quanto sopra scritto, siamo a richiedere qualche chiarimento.

In particolare

1. nel caso di un controsoffitto aventi sezioni trasversali asimmetriche, i test sulla faccia in vista dovranno essere eseguiti secondo le norme UNI EN ISO 11925-2 e UNI EN ISO 13823 e verrà emesso un rapporto di classificazione secondo la UNI EN 13501-1 con assegnata una classe X-sY,dZ. I mentre i test sulla faccia non in vista, se richiesti, dovranno essere eseguiti secondo le norme UNI EN ISO 11925-2 e UNI EN ISO 9239-1 e verrà emesso un rapporto di classificazione secondo la UNI EN 13501-1 con assegnata una classe $X_{FL-s}Y$; pertanto il prodotto avrà una doppia classificazione, X-sY,dZ relativamente alla faccia in vista e $X_{FL-s}Y$ per la faccia non in vista; è corretta l'interpretazione? eventualmente sulla faccia non in vista è possibile effettuare i test secondo le normative nazionali UNI 8457 e UNI 9174 e classificando il prodotto con la norma UNI 9177 emettendo un semplice rapporto di prova?

Risposta al quesito 1

Si concorda con l'interpretazione. Nel campo di applicazione diretta del risultato di prova del rapporto di classificazione va chiaramente specificato il riferimento all'ambito di applicazione della classificazione (esposizione all'incendio dall'alto o dal basso).

Un caso di controsoffitti non soggetti a marcatura CE, è possibile la classificazione con le citate norme italiane classificando il prodotto a seconda della posizione della sorgente di incendio (esposizione all'incendio dall'alto o dal basso). Ovviamente, i metodi di preparazione saranno coerenti con l'impiego "controsoffitto".

Quesito 2

2. nel caso di un prodotto non in regime di marcatura CE, esempio una pavimentazione sopraelevata, per il quale il Committente richieda un certificato di prova ai sensi dei DD.MM. 26/06/84, 03/09/01 e 10/03/05 con test secondo euronorme, i test sulla faccia in vista dovranno essere eseguiti secondo le norme UNI EN ISO 11925-2 e UNI EN ISO 9239-1 e verrà emesso un certificato di prova con annesso un rapporto di classificazione secondo la UNI EN 13501-1 con assegnata una classe $X_{FL-s}Y$; i test sulla faccia non in vista, qualora vengano richiesti, dovranno essere eseguiti secondo le norme UNI EN ISO 11925-2 e UNI EN ISO 13823 e la faccia non in vista otterrà una classe X-sY,dZ; pertanto verrà emesso un certificato con una doppia classificazione, $X_{FL-s}Y$ per la faccia in vista e X-sY,dZ per la faccia non in vista. E' corretta l'interpretazione? in caso negativo come dobbiamo comportarci?

Risposta al quesito 2

Si concorda con l'interpretazione, tra l'altro già confermata dalla sezione S.1 del dM 3/8/2015



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA,
SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

Quesito 3

3. nel caso di una pavimentazione sopraelevata già omologata in classe Bfl-s1 con limitazione in quanto i test sulla faccia non in vista non erano stati eseguiti e per la quale ora il Committente richieda test sulla faccia non in vista per "eliminare" la limitazione, questi ulteriori dovranno essere eseguiti secondo le norme UNI EN ISO 11925-2 e UNI EN 13823 e verrà emessa una nota integrativa con annesso i risultati e relativa classificazione secondo la UNI EN 13501-1 con assegnata una classe X-sY,dZ; è corretta l'interpretazione? in caso negativo come dobbiamo comportarci?

Risposta al quesito 2

Si concorda con l'interpretazione.

IL DIRIGENTE
(dott. ing. M. CACIOLAI)
Firmato digitalmente ai sensi di legge